



CIRPA
Centro Interdipartimentale per la Ricerca in
Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione

INPS Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
VALORE P.A.



"Valutazione economica delle spese e della contabilità pubblica".

*"Aspetti di anticorruzione e trasparenza per il personale della Pubblica Amministrazione:
i codici di comportamento, la disciplina del Whistleblowing".*

Prof. Marco Galdi, **8 Settembre 2026**

Indice degli argomenti

- 1) La corruzione: implicazioni economiche, rilevanza costituzionale e origine internazionale dell'approccio.
- 2) Le chiavi di lettura del modello italiano di prevenzione della corruzione (i codici di comportamento)
- 3) La Legge Severino, la Legge «Spazzacorrotti», il PIAO, il d.lgs. 24/2023
- 4) Il whistleblowing



Implicazioni economiche della corruzione

DIMENSIONE CORRUZIONE IN ITALIA IMPONENTE → Recenti casi giudiziari : l'inchiesta di marzo 2026 sugli appalti informatici della PA; sull'urbanistica di Milano del 2025, e poi: Mose, Roma Capitale, Expo...

Costo della corruzione in Italia (stime storiche ovviamente non verificabili) → 50/60 miliardi all'anno (3% PIL)

Per Corte dei Conti la corruzione genera il **40% di spesa in più nei contratti per opere**, forniture e servizi pubblici dello Stato. Ne consegue che il costo della corruzione ammonterebbe a più di **100** miliardi l'anno.

Tema centrale: le commesse pubbliche. **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: Problemi di competitività del sistema.**

Aprile 2017 → Indagine "Curiamo la corruzione"

IN UN'AZIENDA SANITARIA SU QUATTRO ALMENO UN EPISODIO DI CORRUZIONE NELL'ULTIMO ANNO
(punta iceberg)

L'analisi approfondita dei Piani anticorruzione di tutte le aziende sanitarie rivela che il 51,7% delle strutture non ha adottato dei Piani anticorruzione adeguati

Cpi, *Corruption **Perceptions** Index* →. Rapporto di Transparency International

GENNAIO 2024 X 2023 → **56/100** 2025X2024 → **54/100**

2010 → **39/100**

Aggiornamento

Il più aggiornato è il **Corruption Perceptions Index (CPI) 2025**, pubblicato da **Transparency International** il **10 febbraio 2026**. È quindi, a oggi, l'ultima edizione disponibile.

Italia nel CPI 2025:

- **Punteggio: 53/100**
- **Posizione: 52^a su 182 Paesi**

Edizione precedente (2024): l'Italia aveva **54/100** e si collocava al **42° posto**.

Quindi nel 2025 l'Italia **arretra di 10 posizioni** e perde **1 punto**.

CLASSIFICA 2025

Paese	CPI 2025	Posizione
 Danimarca	89	1 ^a
 Germania	77	10 ^a
 Francia	66	27 ^a
 Portogallo	55	46 ^a
 Italia	53	52 ^a
 Grecia	50	56 ^a
 Spagna	55	49 ^a

CONSEGUENZE

inefficienza allocativa

+ aumento dei costi

+ riduzione della concorrenza

+ deterioramento della qualità della spesa

+ perdita di fiducia.

Corruzione come disvalore costituzionale

Costituzione «pensa positivo»

Poche eccezioni:

- povertà (art. 3, comma 2);
- guerra, ripudiata «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11)
- art. 13, comma 4, per il quale «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»
- «latifondo» nell'art. 44 Cost.
- XII disposizione transitoria e finale, com'è noto, vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista».

moderno costituzionalismo → tecnica di limitazione del potere pubblico

il potere pubblico potrà, attraverso la legge, individuare i disvalori, perseguirli (art. 25, comma 2) o cercare di prevenirli (art. 97 Cost., comma 2)

Corruzione come disvalore costituzionale

deduzione “in negativo” dall’elencazione positiva contenuta nella Costituzione dei valori consistente nell’individuazione dei fattori che questi valori potenzialmente offendono

art. 1, comma 59, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge Severino”)

- «le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, *di diretta attuazione del principio di imparzialità* di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui **all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni».
- «Costituzione amministrativa»
 - buon andamento (evidenti costi aggiuntivi o disfunzioni)
 - artt. 28, 54 e 98 Cost.

Alterazione della “forma repubblicana”

- mina lo Stato di diritto,
- vizia la democrazia (art. 1 Cost.)
- viola evidentemente i doveri inderogabili enunciati nell'art. 2 Cost.;
- sottrae risorse alla possibilità di rendere effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), alla promozione della cultura e della ricerca, potendo arrivare a danneggiare direttamente il paesaggio e l'ambiente (art. 9 Cost.);
- mortifica la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.);
- sottrae in generale enormi risorse per la realizzazione di tutti i diritti sociali (dai diritti della famiglia, al diritto alla salute, alla previdenza, all'assistenza, ecc.) e quindi all'esperimento del compito principale della Repubblica, che è quello di operare per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.)...

Approccio internazionale

incipit del preambolo della **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa a New York il 31 ottobre 2003:**

- «*Gli Stati Parte alla presente Convenzione, preoccupati dalla gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo Stato di diritto (...)*».
- Sito di Trasparency International:
- «*La corruzione corrode il tessuto della società. Mina la fiducia delle persone nei sistemi, nelle istituzioni e nei leader politici ed economici. Può costare alle persone la loro libertà, salute, denaro - e talvolta la loro vita*»

Prevenzione corruzione e «valore pubblico»

PNA 2025 – Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026

Indicazioni per la programmazione anticorruzione 2026-2028

Il valore pubblico come finalità della prevenzione:

la prevenzione della corruzione non è un adempimento autonomo, ma concorre alla **creazione e alla tutela del valore pubblico** prodotto dalle amministrazioni.

Ad avviso di ANAC va privilegiata una **nozione ampia di valore pubblico** intesa come **miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio**. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

Convenzione di Merida

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione conclusa a New York il 31 ottobre 2003 (normalmente identificata con l'acronimo UNCAC).

Dal nome della città messicana dove si è aperta la sottoscrizione dal 9 all'11 dicembre del 2003.

E' entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005.

Punto di svolta

- a) istituzione stessa dell'Autorità nazionale anticorruzione
- b) la necessità di una formazione specifica con riferimento ai codici etici delle persone chiamate ad occuparsi di ruoli pubblici particolarmente esposti alla corruzione,
- c) la rotazione di quanti siano preposti a tali delicate funzioni,
- d) la garanzia di trasparenza relativamente al finanziamento delle candidature e del finanziamento dei partiti politici,
- e) la prevenzione dei conflitti di interesse
- f) l'adozione di codici di condotta per i funzionari pubblici,
- g) L'adozione di misure per facilitare la segnalazione alle autorità degli atti di corruzione (**whistleblowing**): Il 7 ottobre 2019, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" (direttiva europea 2019/1937). Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno due anni per trasporla nella normativa nazionale (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24: protezione delle persone che segnalano violazioni).

Segue

- h) la necessità di dichiarazioni obbligatorie relative agli interessi di quanti esercitano pubbliche funzioni
- i) La necessità di misure disciplinari per la violazione dei codici etici
- l) le riforme in materia di appalti pubblici
- m) l'incremento della trasparenza amministrativa
- n) il divieto di ricoprire per un certo periodo incarichi presso società private con le quali si sono intrattenuti rapporti nell'esercizio delle pubbliche funzioni
- o) la necessità di informare e coinvolgere la società civile
- p) l'introduzione di forme di responsabilità anche penali per le persone giuridiche
- q) la previsione dell'interdizione dai pubblici uffici per i colpevoli di corruzione
- r) la disciplina delle possibili conseguenze degli atti di corruzione
- s) la previsione di sconti di pena per il corruttore o il corrotto che collaborino con la giustizia

Per Settore Privato

Decreto Legislativo **8 giugno 2001, n. 231** "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

- *Prima Societas delinquere non potest*
- Prassi precedente: aggressione al patrimonio personale spesso incapiente
- Impotente di fronte all'arricchimento delle Società

Modello: Foreign Corrupt Practises Act → 40 anni.

Società attive sul mercato mobiliare statunitense → mantengano i registri contabili in ordine, in modo che possano essere facilmente ravvisabili pagamenti sospetti.
obbligate per legge a mantenere un **sistema interno di controlli** che vigili su eventuali irregolarità (responsabilità diffusa)
Stato Federale americano, [su 115 azioni in nove anni](#) tra il 2007 e il 2015, ha raccolto 6.37 miliardi di dollari.

Controllo interno → Organismo di vigilanza (indipendenza, professionalità, onorabilità)

In mancanza di protocolli per ridurre il rischio del reato: risponde la società (ovviamente in presenza di reati)

Implementazione dei compiti → tutela ambientale e reati fiscali

Reati collegati con l'Intelligenza Artificiale

La **legge 23 settembre 2025, n. 132**, recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, ha introdotto nel diritto penale alcune nuove fattispecie e aggravanti connesse all'uso dell'IA.

Nuovo **art. 612-quater c.p.**, relativo alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di IA (in sostanza, una delle principali fattispecie legate ai deepfake).

Nel giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato gli **schemi dei decreti legislativi attuativi della legge 132/2025**. Uno degli schemi introduce, tra l'altro, il nuovo **art. 437-bis c.p.**, rubricato “*Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi*”.

Gli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 132/2025 prevedono l'estensione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 a due reati connessi all'IA: artt. 437-bis e 612-quater c.p.» (Disciplina ancora in itinere)

Per settore pubblico

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino)
**“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”**

Tre diverse azioni:

- **la prevenzione**
- **la repressione** della corruzione
- la diffusione della **cultura della legalità**

Ulteriore normativa

art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114

Modificata ad opera della **L. n. 69/2015** e dal **D.Lgs.97/2016** in attuazione della legge Madia (124/2015)

Ampia attuazione → decreti legislativi attuativi n. 235/2012, n. 33/2013, n. 39/2013, nonché dal D.L. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

Legge Madia (124/2015) e decreti di attuazione → D.Lgs. 97/2016

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”

Art. 6 del **decreto legge n. 80/2021**, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” :
Piano integrato di attività e organizzazione

D.Lgs. 10 marzo **2023, n. 24** (protezione delle persone che segnalano violazioni)

Secondo Modulo

Le Chiavi di lettura della prevenzione della corruzione

Chiave di lettura della legge 190/2012

1. PREVENZIONE → Piani di prevenzione della corruzione (Piano Nazionale e Piani delle singole Amministrazioni) – Approfondimento ultima parte lezione)

2. Ruolo ANAC

3. Sistema a rete → Responsabili anticorruzione presso singole amministrazioni, ecc.

4. Formazione e Nuovi codici etici

5. Principio di trasparenza

Prevenzione - *maladministration*

Rapporto maladministration – corruzione dir. Penale

C.p. → Titolo II «dei delitti contro la p.a.»

Prevenzione in Cost.

- Profilassi internazionale (art. 117, c.2, Cost.)
- Miglior tutela valori costituzionali

Origini prevenzione

- infortuni sul lavoro
- in materia ambientale → trasparenza

RINVIO → DISCIPLIANA DEI PIANI

Dalla repressione alla prevenzione

Un sistema anticorruzione multilivello

diritto penale

→ repressione dei reati

legge n. 190/2012

→ prevenzione amministrativa

Codice di comportamento

→ regole di condotta

PIAO

→ gestione **integrata** del rischio

trasparenza

→ controllo e accountability

whistleblowing

→ emersione delle violazioni

ANAC

Autorità amministrativa indipendente

1° step → **CIVIT: Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche**

Istituita nel **2009** dalla c.d. “riforma Brunetta” della p.a. (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

Funzione principale della Civit doveva essere → Regolazione e monitoraggio dei controlli sulle **performance** delle amministrazioni centrali

Negli anni successivi la Civit è stata

- dapprima dotata di scarse risorse umane e materiali
- quindi **depotenziata** da plurimi interventi legislativi proprio **sul versante dei controlli gestionali**

Evoluzione Anac

Mutata la **denominazione** dell'Ente: dapprima “*Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza della amministrazioni pubbliche*” (art. 5, comma 3, d.l. 31 **agosto 2013**, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125)

quindi, più semplicemente, in “*Autorità nazionale anticorruzione*” (art. 19, comma 2, d.l. 24 giugno **2014**, n. 90, conv. in l. 11 agosto **2014**, n. 114).

Di fatto → Trasferite al **Dipartimento della Funzione Pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri le originarie funzioni in materia di **misurazione e valutazione delle performance**

Successivamente all'ANAC → più incisivi poteri in tema di lotta alla corruzione e vigilanza **sugli appalti pubblici**, con assorbimento dell'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp)**, che fin dai tempi della c.d. “legge Merloni” (l. 11 febbraio 1994, n. 109) era sempre stata il soggetto istituzionalmente competente nel settore (**DL 24 giugno 2014, n. 90**, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, articolo 19, comma 2)

Aprile 2014 → nomina del Presidente della “nuova” Autorità, destinato ad agire per diversi mesi come organo monocratico

Con l'assorbimento dell'Avcp → l'ANAC ne erediterà le cospicue **risorse umane** esperte in appalti pubblici e Assetto interno → Civit era organo collegiale *pleno jure*

Presidente Anac

Con riforme del 2014 al **Presidente dell'ANAC**→

ricosciuto uno ***status* differenziato**

autonome modalità di nomina
(intesa + min. e Comm. Parl.)

attribuzione di poteri esclusivi rispetto a quelli del
Consiglio direttivo, al punto da potersi parlare di un vero
e proprio “*organo nell'organo*”

Attualmente → Avv. **Giuseppe Busia** (settembre 2020 – ma in scadenza)

Funzioni eterogenee

attribuite all'ANAC anche sull'onda dell'eco di **fatti di cronaca**

- compiti di alta vigilanza e garanzia sulle procedure relative all'**Expo 2015** di Milano, in stretta collaborazione con il Commissario delegato dal Governo (art. 19, comma 7, d.l. n. 90/2014);
- poteri di intervento analoghi attribuiti dal Consiglio dei Ministri in relazione alle **opere finalizzate allo svolgimento del Giubileo Straordinario a Roma** (del. 27 agosto 2015);
- competenze anche sulle **procedure arbitrali avviate**, ai sensi dei commi 858 e 859 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), da **risparmiatori** che abbiano investito in strumenti finanziari presso istituti di credito risultati poi in dissesto.

Strumenti con cui si esplicano le sue competenze

- stipula **protocolli d'intesa** con le strutture ispettive e contabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche con Comuni e altre amministrazioni;
- si avvale per le proprie attività di una speciale unità operativa comprendente anche personale della **Guardia di Finanza** (art. 30, d.l. n. 90/2014);
- propone **misure straordinarie per il monitoraggio e la gestione delle imprese** in conseguenza dell'accertamento di fatti corruttivi (art. 32, d.l. n. 90/2014);
- può applicare **sanzioni pecuniarie** in caso di violazione delle disposizioni in materia di **prevenzione** della corruzione (art. 19, comma 5, lett. *b*), d.l. n. 90/2014);
- riceve **segnalazioni in merito ad anomalie** e irregolarità (art. 19, comma 5, lett. *a*) e *a-bis*), d.l. n. 90/2014);
- deve essere obbligatoriamente **informata** dell'esercizio dell'**azione penale** per determinati delitti contro la p.a. (art. 7, **l. n. 69/2015**), nonché di ogni dato rilevante emerso **nel corso dei giudizi amministrativi** (art. 1, comma 32-*bis*, l. n. 69/2015);
- riceve periodicamente **informazioni sulle gare da parte delle stazioni appaltanti** (art. 1, commi 2 e 32, l. n. 69/2015);

Sistema a rete

Network → modello Commissione europea

- Dipartimento della Funzione Pubblica
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dirigenti e sub-strutture interne alle pp.aa.)
- OIV
- Stazioni appaltanti
- Pubblici ministeri
- Magistrati Amministrativi
- Prefetti

Formazione e nuovi codici etici

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81)

- definisce i **doveri di comportamento** dei dipendenti pubblici;
- costituisce uno strumento di **prevenzione della corruzione**;
- traduce in regole di condotta i principi di **integrità, imparzialità e correttezza**;
- si integra con il **codice di comportamento adottato dalla singola amministrazione**.

La novità del 2023

Maggiore attenzione a: **etica pubblica – formazione – tecnologie informatiche – social media – rapporti con il pubblico – ruolo dei dirigenti**

IL CODICE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dalla legge alla condotta

Codice di comportamento → regole concrete di condotta
→ responsabilità disciplinare

La funzione preventiva

Il Codice interviene **prima dell'illecito**:

- orienta il comportamento del dipendente;
- individua situazioni di rischio;
- previene i conflitti di interesse;
- disciplina i rapporti con il pubblico;
- tutela l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La prevenzione della corruzione comincia dalla qualità del comportamento amministrativo.

I PRINCIPI GENERALI DEL CODICE

Il dipendente pubblico e l'interesse pubblico

Il dipendente:

- conforma la propria condotta ai principi di **buon andamento e imparzialità** dell'azione amministrativa;
- svolge i propri compiti nel rispetto della legge e perseguendo **l'interesse pubblico**;
- mantiene una posizione di **indipendenza e imparzialità**;
- non usa la posizione ricoperta per ottenere **vantaggi personali**;
- evita situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'**immagine della pubblica amministrazione**.

Il dipendente pubblico non è soltanto un lavoratore dell'amministrazione: è soggetto che opera nell'interesse pubblico.

REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

Il divieto di utilizzare la funzione per ottenere vantaggi

Il dipendente:

- non chiede né sollecita, per sé o per altri, **regali o altre utilità**;
- non accetta regali o utilità, salvo quelli di **modico valore**, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
- non accetta compensi o altre utilità in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.

La ratio anticorruzione

Non è necessario che vi sia una vera e propria **tangente**.

Il dipendente non deve trasformare la funzione pubblica in una fonte di vantaggi privati.

CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE

Il dipendente deve:

- comunicare le situazioni di **conflitto di interessi**;
- prestare particolare attenzione anche alle situazioni di **conflitto potenziale**;
- **astenersi** dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgano interessi propri o di soggetti a lui collegati;
- informare il responsabile dell'ufficio della situazione di conflitto.

La logica è preventiva. Non occorre dimostrare:

- ✗ che il dipendente abbia favorito qualcuno;
- ✗ che abbia ricevuto un vantaggio;
- ✗ che abbia commesso un reato.

La distinzione fondamentale

Conflitto di interessi ≠ corruzione

Ma prevenire il conflitto = prevenire il rischio corruttivo

IL DIPENDENTE NEL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

Il comportamento amministrativo come servizio

Il dipendente:

- opera con **spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità**;
- risponde alle comunicazioni in modo **completo e accurato**;
- orienta il proprio comportamento alla **soddisfazione dell'utente**;
- rispetta gli appuntamenti con i cittadini;
- risponde senza ritardo ai reclami;
- indirizza l'interessato all'ufficio competente quando non lo sia direttamente.

Una novità del 2023

Il Codice collega espressamente il comportamento del dipendente alla:

soddisfazione dell'utente

e alla tutela del:

prestigio – decoro – immagine dell'amministrazione.

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Art. 11-bis – Una nuova disciplina (d.P.R. 81/2023)

Account istituzionali

- utilizzati per finalità connesse all'attività lavorativa;
- non devono compromettere la **sicurezza** o la **reputazione** dell'amministrazione.

Sicurezza dei sistemi

L'amministrazione può effettuare gli accertamenti necessari per garantire:

- **sicurezza dei sistemi informatici**
- **protezione delle informazioni**
- **protezione dei dati**

Principio fondamentale → Gli strumenti informatici dell'amministrazione sono strumenti di lavoro e devono essere utilizzati in modo coerente con la funzione pubblica.

IL DIPENDENTE PUBBLICO E I SOCIAL MEDIA (Art. 11-ter)

Nell'utilizzo dei propri account social il dipendente deve adottare ogni cautela affinché le proprie **opinioni non siano direttamente attribuibili all'amministrazione.**

Deve inoltre astenersi da interventi o commenti che possano nuocere al **prestigio – decoro – immagine** dell'amministrazione.

Comunicazioni di servizio

Le comunicazioni direttamente o indirettamente afferenti al servizio **non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche sui social media.**

Social media policy

Le amministrazioni possono adottare una specifica **social media policy**, graduando le condotte vietate anche in relazione al **livello gerarchico e di responsabilità** del dipendente.

Una nuova frontiera dell'etica pubblica

IL DIRIGENTE: UN RESPONSABILE "ESEMPLARE"

Il dirigente deve adottare un comportamento esemplare in termini di:

- **Integrità**
- **Imparzialità**
- **buona fede**
- **Correttezza**
- **parità di trattamento**
- **Equità**
- **Inclusione**
- **ragionevolezza**

Inoltre:

- cura la **crescita professionale** dei collaboratori;
- favorisce la formazione;
- promuove il **benessere organizzativo**;
- favorisce leale collaborazione e reciproca fiducia;
- assicura un'equa distribuzione del carico di lavoro;
- valuta il personale con imparzialità;
- misura il raggiungimento dei risultati e il **comportamento organizzativo**;
- interviene tempestivamente quando viene a conoscenza di un illecito.

FORMAZIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Il Codice non è un documento "da conoscere": deve essere applicato

Le amministrazioni:

- verificano **annualmente** lo stato di applicazione dei codici;
- organizzano attività formative sulla loro conoscenza e corretta applicazione;
- assicurano un **ciclo formativo obbligatorio** sui temi dell'**etica pubblica e del comportamento etico** ad ogni:
 - **Assunzione**
 - **passaggio a ruoli o funzioni superiori**
 - **Trasferimento**

Violazione del Codice → rilievo disciplinare, secondo la disciplina legislativa, contrattuale e regolamentare applicabile.

Rapporto anticorruzione / trasparenza

ab origine (1990) principio di trasparenza autonomo:

funzionale alla partecipazione endo-procedimentale ed alla tutela delle posizioni soggettive dei soggetti specificamente interessati all'azione amministrativa (**artt. 22 ss. L. 241/90**)

Dal 2012:

strumento di lotta alla corruzione →

- Dove vi è segreto, riservatezza e opacità, infatti, è facile che alberghino anche comportamenti illeciti e corruzione.
- Auspicabile controllo generalizzato da parte dei cittadini (ovviamente occorre società civile matura).
- sulla carta il compito di “favorire la cultura della trasparenza”, che pure il D.L. 90/2014 ha attribuito all'ANAC.

Trasparenza: dal diritto di accesso al controllo diffuso

Accesso documentale

→ tutela di una posizione giuridicamente rilevante

Accesso civico semplice

→ controllo sugli obblighi di pubblicazione

Accesso civico generalizzato

→ controllo diffuso sull'attività amministrativa



Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione



conoscibilità e controllabilità



accountability



riduzione degli spazi di opacità

Accesso agli atti L. 241/90

Art. 22 → Definizioni e principi

- a) per "**diritto di accesso**", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "**interessati**", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "**pubblica amministrazione**", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Art. 23 → Soggetti nei cui confronti si applica

Art. 24 → Segreto

Art. 25 Procedura accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante **esame** ed **estrazione** di **copia** dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al **rimborso** del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La **richiesta** di accesso ai documenti deve essere **motivata**. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il **rifiuto**, il **differimento** e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere **motivati**.
4. Trascorsi inutilmente **trenta giorni** dalla richiesta, questa si intende **rifiutata**.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato **ricorso**, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è **appellabile**, entro **trenta** giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Accesso civico

D.Lgs. 33/2013

Accesso civico semplice → consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Busia 21 giugno 21 → poco utilizzato

Accesso civico generalizzato → consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97).

Busia 21 giugno 21 → utilizzato in modo strumentale x interesse pers.

Cosa fare in caso di rifiuto di accesso agli atti

- opposizione al **responsabile per la prevenzione** della corruzione e della trasparenza (si pronuncia **entro 20 gg.**) (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).
- ricorso al **difensore civico** competente nell'ambito territoriale di riferimento (si pronuncia entro **30 gg.**) (art. 5, comma 8, D.Lgs. n. 33/2013).
- Qualora l'accesso sia stato negato o differito per motivi riguardanti la tutela dei dati personali di un soggetto, sia il responsabile anticorruzione che il difensore civico possono chiedere un parere al **Garante per la protezione dei dati personali** (cosiddetto Garante della privacy), che ha dieci giorni di tempo (termini sospesi).
- Ricorso al **Tar** entro 30 gg. (art. 116 cod. proc. amm.)

Conferme su due piani

Sul piano soggettivo:

- a decorrere dal 2016, a vigilare sulla relativa attuazione sia oggi, di regola, preposto presso ogni pubblica amministrazione un unico soggetto, il cd. **“responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”** (Rpct), di cui all’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, in combinato disposto con l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).

Sul piano programmatico:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione ora deve occuparsi della trasparenza (PTPCT), in quanto le correzioni al decreto trasparenza, D.Lgs. n. 33/2013, operate dal D.lgs. 97/2016, hanno definitivamente sancito *l'unificazione e la piena integrazione* del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (*PTTI*) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (*PTPC*).

La nuova standardizzazione della trasparenza amministrativa

ANAC: verso modelli uniformi per «Amministrazione trasparente» (come i dati vanno pubblicati)

Delibera ANAC n. 495/2024

Introduzione di 3 schemi standardizzati ex art. 48 d.lgs. 33/2013:

- **utilizzo delle risorse pubbliche** (art. 4-bis);
- **organizzazione delle amministrazioni** (art. 13);
- **controlli sull'organizzazione e sull'attività amministrativa** (art. 31).

Delibera ANAC n. 481/2025

- **Aggiornamento degli schemi relativi a risorse pubbliche e controlli;**
- **aggiornamento delle relative istruzioni operative.**

Dal 22 gennaio 2026 gli schemi della delibera 495/2024 sono obbligatori.

Delibera ANAC n. 497/2025

ulteriori **5 schemi di pubblicazione**, relativi, tra l'altro, a:
atti normativi e amministrativi generali, performance, bilancio, procedimenti amministrativi e pagamenti informatici;

Prevista una fase di **sperimentazione volontaria di 12 mesi.**

La novità di sistema

Dalla trasparenza come semplice pubblicazione → alla trasparenza come sistema standardizzato di dati, documenti e informazioni.

Effetto per le amministrazioni: maggiore uniformità, confrontabilità e fruibilità dei dati, ma anche maggiore attenzione agli adempimenti organizzativi e alla qualità della pubblicazione.

Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità

I settori di
intervento

Trasparenza



Anticorruzione



Contratti pubblici



TERZO MODULO

**Legge Severino, legge «spazzacorrotti»,
PIAO**

EVOLUZIONE

2012

Legge n. 190 → sistema organico di prevenzione della corruzione



2013

d.lgs. n. 33 → attuazione obblighi di trasparenza



2016

d.lgs. n. 97 → integrazione anticorruzione/trasparenza



2021

d.l. n. 80 → **PIAO**



2026

PNA 2025 → programmazione anticorruzione **2026-2028**

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (come modificato dal D.Lgs. 97/2016, adottato in attuazione della Legge Madia n. 124/2015).

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 6 della **Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione**, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre **2003** e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della **legge 28 giugno 2012, n.110**, la presente legge individua, in ambito nazionale, **l'Autorità nazionale anticorruzione** e gli **altri organi** incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, **attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**.

CHI FA CHE COSA?

2. La **Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche**, di cui all'articolo 13 del **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150**, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», **opera quale Autorità nazionale anticorruzione**, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

- a) **collabora con i paritetici organismi stranieri**, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) **adotta il Piano nazionale anticorruzione** ai sensi del comma 2-bis (predisposto dal **Dipartimento della funzione pubblica**, di cui al comma 4, lettera c);
- c) **analizza le cause** e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la **prevenzione e il contrasto**;
- d) esprime **parere obbligatorio** sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime **pareri facoltativi** in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di **incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi** dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la **vigilanza** e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle **misure adottate** dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei **commi 4 e 5** del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla **trasparenza** dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

f-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56));

g) **riferisce al Parlamento**, presentando una **relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno**, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato **sentiti il Comitato interministeriale** di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha **durata triennale** ed è **aggiornato annualmente**. Esso costituisce **atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. **165**, ai **fini dell'adozione dei propri piani** triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, **individua i principali rischi di corruzione** e i relativi **rimedi** e contiene l'indicazione di **obiettivi, tempi e modalità** di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita **poteri ispettivi** mediante **richiesta di notizie**, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la **rimozione di comportamenti o atti contrastanti** con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

4. Il **Dipartimento della funzione pubblica**, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) **coordina** l'attuazione delle strategie di prevenzione e **contrasto della corruzione** e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e **metodologie comuni** per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) SOPPRESSO D.LGS 2016, N. 97 (predispone il **Piano nazionale anticorruzione**, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce **modelli standard** delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce **criteri** per assicurare la **rotazione dei dirigenti** nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di **incarichi** nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

5. Le **pubbliche amministrazioni centrali** definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) un **piano di prevenzione della corruzione** che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) **procedure appropriate per selezionare e formare**, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, **i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione**, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. I **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti** possono **aggregarsi** per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il **prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo** agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. (testo precedente: 6. Ai fini della predisposizione del **piano di prevenzione della corruzione, il prefetto**, su richiesta, fornisce il necessario **supporto tecnico e informativo agli enti locali**, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione).

7. **L'organo di indirizzo** individua, di norma **tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuate, **di norma, nel segretario** o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle **unioni di comuni**, può essere nominato un **unico responsabile** della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il **Responsabile** della prevenzione della corruzione e della trasparenza **segnala** all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le **disfunzioni** inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'**azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure** in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (Testo precedente: 7. A tal fine, l'**organo di indirizzo politico** individua, di norma **tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia** in servizio, il **responsabile della prevenzione della corruzione**. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel **segretario**, salva diversa e motivata determinazione).

8. **L'organo di indirizzo** definisce gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono **contenuto necessario** dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per

la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo **adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile** della prevenzione della corruzione e della trasparenza **entro il 31 gennaio** di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla **giunta**. L'attività di **elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei** all'amministrazione. Il **responsabile** della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per **selezionare e formare**, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in **settori particolarmente esposti** alla corruzione. Le **attività a rischio** di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. (Testo precedente: 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale).

8-bis. **L'Organismo indipendente di valutazione** verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i **piani triennali** per la prevenzione della corruzione siano **coerenti** con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che **nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza**. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo **riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione** sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (**network**).

9. **Il piano** di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) **individuare le attività**, tra le quali quelle di cui al comma 16, *anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione*, nell'ambito delle quali è **più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto**, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), **meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni** idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), **obblighi di informazione nei confronti del responsabile**, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) **definire le modalità di monitoraggio del**(prima: monitorare il) **rispetto dei termini**, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei **procedimenti**;

e) **definire le modalità di monitoraggio dei**(monitorare i) **rapporti tra l'amministrazione e i soggetti** che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di **vantaggi economici** di qualunque genere, anche verificando eventuali **relazioni di parentela o affinità** sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici **obblighi di trasparenza ulteriori** rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace **attuazione del piano** e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono **mutamenti nell'organizzazione** o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla **verifica**, d'intesa con il dirigente competente, dell'**effettiva rotazione degli incarichi** negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il **personale da inserire nei programmi di formazione** di cui al comma 11.

11. La **Scuola superiore della pubblica amministrazione**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **predispone percorsi**, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'**etica e della legalità**. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

= meccanismo della responsabilità della persona giuridica D.Lgs. 231/2001 MA→ esigenza diversa

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (responsabilità dirigenziale), e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, **salvo che provi tutte le seguenti circostanze:**

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il **piano** di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai **commi 9 e 10** del presente articolo;

b) di aver **vigilato** sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La **sanzione disciplinare** a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla **sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.**

14. *In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per **omesso controllo**, sul piano **disciplinare**, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. **Entro il 15 dicembre** di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e **all'organo di indirizzo** dell'amministrazione una relazione recante i **risultati dell'attività** svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.*

Indicazioni di Anac su come nominare il Responsabile Anticorruzione.

Atto del Presidente del 20 marzo 2024, rispondendo a richiesta di Parere di **una società di servizi idrici** integrati della Provincia di Salerno.

- È opportuno – scrive l'Autorità - che l'incarico di RPCT sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e **non si trovi in situazioni di conflitto di interessi**. Tale ruolo, pertanto, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

L'eccezione per la nomina esterna

- La nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi peraltro come una eccezione, che necessita di una **motivazione puntuale**, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Segue

- Qualora – aggiunge Anac - in ragione delle **ridotte dimensioni di tali enti** e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo, **l'incarico**, a titolo esemplificativo, può essere affidato a **titolari di posizioni organizzative** o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le **competenze adeguate e la posizione di autonomia** e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT **anche all'Amministratore di una società**, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.
- **L'Rpct negli enti di piccole dimensioni**
- “Ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da Anac, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le **valutazioni necessarie di caso in caso**. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

IN SINTESI: Il RPCT nel sistema di prevenzione

- presidia la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- propone e monitora le misure;
- segnala le disfunzioni;
- coordina il rapporto tra programmazione, gestione del rischio e formazione;
- opera in posizione di **autonomia e indipendenza**.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. “spazzacorrotti”

“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”

Reati di corruzione commessi all'estero. Si abolisce l'obbligo della richiesta del Ministro della Giustizia o della denuncia della persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero (*art. 1, co. 1, lett. a), b).*

Corruzione internazionale. Risulta ampliato l'ambito applicativo dei delitti in tema di corruzione internazionale dei pubblici agenti, mediante l'estensione della portata incriminatrice dell'articolo 322-bis, primo comma, del codice penale anche ai funzionari “extra-Ue”, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali ed ai giudici e funzionari delle corti internazionali (*art. 1, co. 1, lett. o, n. 2).*

Inasprimento delle sanzioni. È disposto un aggravamento di pena per il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione** (*art. 318 c.p.*): tre anni nel minimo ed otto anni nel massimo (la precedente forbice edittale era compresa tra uno e sei anni) (*art. 1, co. 1, lett. n).* Con riferimento al reato di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (*art. 316-ter c.p.*), invece, è stabilita una pena aggravata nel caso in cui a commetterlo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che abusi delle sue qualità o dei suoi poteri: reclusione da uno a quattro anni, in luogo della pena base compresa tra sei mesi e tre anni (*art. 1, co. 1, lett. l).* Più severa anche la sanzione inflitta a chi commette il delitto di **appropriazione indebita** (*art. 646 c.p.*), ora punito con «la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000» (precedentemente: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro) (*art. 1, co. 1, lett. u).*

Aggravamento ed effettività delle sanzioni accessorie

1. l'ampliamento dell'ambito applicativo e l'aggravamento delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e **dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**;
2. la riduzione della possibilità di mitigare la pena accessoria temporanea in rapporto alla durata della pena principale;
3. **l'esclusione di automatismi** fra sospensione condizionale della pena o applicazione della pena concordata (c.d. "patteggiamento") ed esenzione dalle **pene accessorie** richiamate al punto 1 (*art. 1, co. 1, lett. h*), con introduzione della possibilità di applicare la **pena accessoria ai soggetti destinatari di una decisione "patteggiata"** e ai **beneficiari della pena sospesa** (*art. 1, co. 4, lett. d, e*);
4. **l'aggravamento delle condizioni** necessarie perché abbiano a prodursi gli **effetti estintivi della riabilitazione** sulle **sanzioni accessorie** dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e del divieto perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione (*art. 1, co. 1, lett. i*);
5. l'inclusione del delitto di **peculato** (*art. 314 c.p.*) e di vari delitti relativi ad atti **corruttivi** (*artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p.*) fra i **reati ostativi alla concessione dei benefici** di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario (**n. 354 del 1975**) (*art. 1, co. 6, lett. b*), oltre all'aggravamento delle condizioni necessarie per il prodursi degli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale di cui all'articolo 47, comma 12, della legge citata (*art. 1, co. 7*).

Ulteriori previsioni

- **Causa speciale di non punibilità.** È inserito nel codice penale l'**art. 323-ter**, con il quale si introduce una clausola di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva e **fattiva collaborazione** per i reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis (limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita), 353, 353-bis, 354 del codice penale. All'autore del reato è richiesto di attivarsi «prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti, e comunque, **entro quattro mesi dalla commissione del fatto**».
- **Custodia giudiziale dei beni sequestrati.** L'introduzione nel codice penale dell'**art. 322-ter.1** consente all'autorità giudiziaria di affidare in custodia **agli organi della polizia giudiziaria** i beni sottoposti a sequestro nell'ambito dei procedimenti penali di cui agli articoli da 314 a 321 del codice penale (*art. 1, co. 1, lett. p*).
- **Confisca in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.** Con la modifica dell'*art. 578-bis c.p.p.*, si consente di **mantenere l'efficacia della confisca** disposta con la sentenza di condanna dai giudici di primo grado (per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 c.p.) **nei casi in cui il successivo grado di giudizio si chiuda con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione o per amnistia** (*art. 1, co. 4, lett. f*).
- **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati** (artt 2635 e 2635-bis c.c.). Per tali delitti è stabilita la procedibilità **d'ufficio** (*art. 1, co. 5*).

- **Prescrizione dei reati.** Con la novella dell'articolo 158, primo comma, del codice penale, il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato è individuato nel **giorno in cui cessa la continuazione**. Mentre la riforma dell'articolo **159**, secondo comma, **sospende il corso della prescrizione «dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»** (*art. 1, co. 1, lett. e*). Entrambe le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020 (*art. 1, co. 2*).
- **Utilizzo delle intercettazioni.** Aumentano le possibilità per gli organi inquirenti di avvalersi di questo strumento di repressione dei crimini: ne è **ora sempre permesso l'utilizzo nei procedimenti per reati contro la P.A.** puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, anche nella forma di captatori informatici su dispositivi elettronici portatili (c.d. **"trojan"**) (*art. 1, co.3, co. 4, lett. a), b)*).
- **Operazioni sotto copertura.** Si estende la possibilità di effettuare operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione – sul modello delle regole in materia di contrasto alla mafia, al traffico di stupefacenti e ad una serie di altri delitti – integrando l'elenco di cui all'articolo 9 della legge n. 146 /2006 con i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis e 452-quaterdecies del codice penale (*art. 1, co. 8*).

- **Sanzioni interdittive per le persone giuridiche.** Sulla falsariga dell'intervento effettuato nei confronti delle persone fisiche, si inaspriscono le sanzioni interdittive nel caso di **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla **commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**: da un minimo di quattro anni ad un massimo di sette, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente; da un minimo di due anni ad un massimo di quattro, se il reato è stato invece commesso da persone gerarchicamente sottoposte alle prime (*art. 1, co. 9, lett. b), n. 2*).
- **Trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.** I contributi in denaro complessivamente superiori nel corso dell'anno a 500 euro per soggetto erogatore, o altre forme di sostegno dal valore equivalente, elargiti a partiti e movimenti politici sono sottoposti ad un particolare regime di pubblicità, quanto all'identità dell'erogante, all'entità del contributo o al valore della prestazione o di altra forma di sostegno, nonché alla data dell'erogazione, attraverso l'annotazione in un apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, con l'inserimento nel rendiconto di esercizio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del partito o movimento politico (*art. 1, co. 11*). Inoltre, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere («escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti»), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il *curriculum vitae* dei propri candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, anche senza il consenso espresso degli interessati (*art. 1, co. 14*). Tali documenti sono quindi pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, ovvero dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale (*art. 1, co. 15*). Partiti e movimenti politici, infine, debbono trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9, comma 3, della legge [**n. 96 del 2012**](#) (*art. 1, co. 16*).

- Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti, è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da **Governi o enti pubblici di Stati esteri** e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia. È oltre a ciò introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali – di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti (*art. 1, co. 12*).
- Vengono poi apportate modifiche in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici.
- Sempre in tema di trasparenza nei rapporti tra partiti o movimenti politici e fondazioni, sono puntualmente definiti gli enti che, in ragione della caratteristica composizione dei propri organi e del tipo di liberalità elargite a tali organizzazioni, si ritengono equiparati a partiti e movimenti politici ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e semplificazione (*art. 1, co. 20*).

Segnali contraddittori

**Appalti pubblici → esigenza
acceleratoria – Pandemia - recovery fund**

**Temporanea riduzione della
responsabilità erariale – Riforma**

Eliminazione dell'abuso d'ufficio

Stretta sulle intercettazioni

ABOLIZIONE DELL'ABUSO D'UFFICIO E SVILUPPI EUROPEI

L. 9 agosto 2024, n. 114: abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio).

La **Corte costituzionale, sent. n. 95/2025**, ha escluso che dagli obblighi internazionali derivasse un vincolo alla sua criminalizzazione (Conf. ordinanza n. 117/2026)

La nuova **direttiva (UE) 2026/1021 sulla lotta alla corruzione**, entrata in vigore il **31 maggio 2026**, introduce una disciplina penale minima comune. NB: **da recepire entro il 1° giugno 2028**

L'**art. 7** impone agli Stati di criminalizzare almeno **determinate gravi violazioni di legge nell'esercizio o nel mancato esercizio di funzioni pubbliche** (*unlawful exercise of public functions*).

Gli Stati possono mantenere o introdurre **norme nazionali più rigorose**.

RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ CONTABILE

Legge 7 gennaio 2026, n. 1 → *in vigore dal 22 gennaio 2026*

Colpa grave ridefinita e circoscritta, con l'obiettivo dichiarato di contrastare la «**paura della firma**» e la c.d. burocrazia difensiva.

Limitazione della responsabilità risarcitoria

Rafforzamento delle funzioni consultive e di controllo della Corte dei conti, accanto alla funzione giurisdizionale.

Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino complessivo delle funzioni della Corte dei conti.

Attuazione della delega al Governo

Intercettazioni

**Ammesse per delitti contro la P.A.
puniti con pena massima ≥ 5 anni**

Stretta dal 2025:

**la l. 31 marzo 2025, n. 47 introduce il limite ordinario
di 45 giorni complessivi.**

Eccezione:

**oltre i 45 giorni soltanto in caso di assoluta
indispensabilità, sulla base di elementi specifici e
concreti e con motivazione espressa.**

IL NUOVO PIAO

«Piano integrato di attività e organizzazione»

DL 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113

Art. 6

1. Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il **Piano integrato di attività e organizzazione**, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con **decreto** del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e' adottato un **Piano tipo**, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle **amministrazioni con meno di cinquanta** dipendenti.

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81
- Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00088) [\(GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022\)](#)

Art. 1

Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti**, sono soppressi, in quanto **assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PLAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:**

- a) articolo 6, commi 1, 4 (**Piano dei fabbisogni**) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio**);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (**Piano della performance**);
- d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (**Piano di prevenzione della corruzione**);
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Piano organizzativo del lavoro agile**);
- f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**Piani di azioni positive**).

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222 Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilit , in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
(24G00004) (GU n.9 del 12-1-2024) Vigente al: 13-1-2024

Art. 1 Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilit  alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilit  e l'uniformit  della tutela dei lavoratori con disabilit  presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione...

2. Ai fini del presente decreto, per accessibilit  deve intendersi l'accesso e la fruibilit , su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilit  ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo **2001, n. 165 (...).**

Art. 3 Piano integrato di attività e organizzazione

All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«**2-bis.** Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un **dirigente amministrativo** ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia **esperienza sui temi dell'inclusione sociale** e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa **definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance** di cui al comma 2, lettera a), e della relativa **strategia di gestione del capitale umano** e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».

PIAO: la programmazione integrata

I PIAO integra in un unico documento:

- performance;
- organizzazione e capitale umano;
- fabbisogni del personale;
- lavoro agile;
- **rischi corruttivi e trasparenza.**

anticorruzione e trasparenza → una sezione del PIAO.

ANCHE IL PIAO → durata triennale / aggiornato annualmente.

PIAO: la disciplina per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti

→ **PIAO con modalità semplificate**

Le amministrazioni con **meno di 50 dipendenti** sono soggette a **modalità semplificate di programmazione**.

La semplificazione riguarda in particolare la **Sezione «Rischi corruttivi e trasparenza»**.

Dopo la prima adozione, la programmazione può essere **confermata per le due annualità successive**, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo.

La conferma è possibile se **non si sono verificati:**

- fatti corruttivi o significative disfunzioni amministrative;
- modifiche organizzative rilevanti;
- modifiche degli obiettivi strategici;
- modifiche significative delle altre sezioni del PIAO che incidano sulla strategia anticorruzione.

Resta l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni.

La logica della semplificazione:

meno adempimenti → non meno prevenzione della corruzione.

Per i piccoli Comuni: l'ANAC ha dedicato l'**Aggiornamento 2024 al PNA 2022 (delibera n. 31/2025)** alla Sezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti.

(UE) 2019/1937

d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto

Il decreto si applica ai soggetti del **settore pubblico** e del settore **privato**; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno **impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati** o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. **Settori sensibili** (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli adottano **modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001**.

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l'ANAC ad adottare, entro **tre** mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite **Linee Guida** relative alle **procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni** esterne.

Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del **12 luglio 2023** con la **delibera n. 311**

Nel Settore pubblico, l'obbligo di predisporre canali di segnalazione interna grava su :

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 **marzo 2001, n. 165**
- le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza o regolazione
- gli **enti pubblici economici**, gli **organismi di diritto pubblico** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- i **concessionari di pubblico servizio**, le **società a controllo pubblico e le società in house**, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- **illeciti** amministrativi, contabili, civili o penali;
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001**, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione europea o nazionali** relativi ai seguenti **settori**: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi*;
- atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione**;
- atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**;
- atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione**.

Canali di segnalazione

- **interno** (nell'ambito del contesto lavorativo – primo livello) Linee guida ANAC: Delibera n. 478/2025;
- **esterno** (ANAC). Linee guida ANAC Delibera n. 311/2023, come modificata e integrata dalla 479/2025);
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile.

Protezione della riservatezza dei segnalanti

- **L'identità del segnalante non può essere rivelata** a persone diverse da quelle competenti a **ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche **tutti gli elementi della segnalazione** dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'**identificazione** del segnalante;
- La segnalazione è **sottratta all'accesso** agli atti amministrativi e al diritto di **accesso civico generalizzato**;
- La protezione della **riservatezza** è estesa all'identità delle **persone coinvolte** e delle persone menzionate nella segnalazione **fino alla conclusione dei procedimenti** avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

LA PROTEZIONE CONTRO LE RITORSIONI

Il d.lgs. 24/2023 tutela il segnalante contro le **ritorsioni** subite in ragione della segnalazione.

La tutela riguarda, tra l'altro:

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento;
- modifica delle condizioni di lavoro;
- altre misure pregiudizievoli collegate alla segnalazione.

La logica del whistleblowing

segnalare una violazione non deve diventare una causa di penalizzazione del segnalante.

Sanzioni applicabili dall'ANAC

- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la segnalazione è stata **ostacolata** o che si è tentato di ostacolarla o che è stato **violato** l'obbligo di **riservatezza**;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che **non sono stati istituiti canali di segnalazione**, che non sono state adottate **procedure** per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**;
- **da 500 a 2.500 euro**, nel caso di **perdita delle tutele**, **salvo** che la persona **segnalante** sia stata **condannata**, anche in primo grado, per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o comunque per i **medesimi reati** commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

II PNA 2025: Programmazione anticorruzione 2026-2028

Il nuovo quadro della programmazione anticorruzione (Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026)

Strategia nazionale per:

- prevenzione della corruzione**
- integrità pubblica**
- gestione del rischio**
- trasparenza**